

Le garanzie vanno sempre difese!

Il 9. 5. us il giudice monocratico del Tribunale penale di Roma in un processo nei confronti di un chirurgo ha accolto l'eccezione della difesa in ordine alla nullità della consulenza tecnica del PM per omesso avviso agli indagati dell'accertamento tecnico irripetibile ex art. 359 cpp, sebbene gli autori del reato fossero già identificabili sia nella denuncia querela sporta, sia nella cartella clinica sequestrata. Va osservato che si tratta di una nullità di ordine generale a regime intermedio e come tale va eccepita prima della sentenza di primo grado in relazione all'omesso avviso agli indagati (art. 360 cpp). Nella denuncia le parti offese indirizzavano le loro doglianze contro i medici "che ebbero in cura e che operarono" il loro congiunto deceduto, tuttavia il PM iscriveva contro ignoti per il reato di omicidio colposo, procedendo ad acquisire la documentazione clinica presso la struttura sanitaria.

L'avviso per l'esame autoptico (che sustanzia accertamenti tecnici irripetibili) veniva dato alle persone offese e il loro difensore che potevano seguire le operazioni a mezzo dei loro consulenti tecnici.

Nessuno partecipava nell'interesse dei medici poichè non erano stati avvisati, bensì venivano poi iscritti successivamente nel registro notizie di reato (col passaggio del fascicolo da ignoti a noti) solo quando le indagini preliminari venivano concluse, ultimata la consulenza tecnica degli esperti del Pubblico Ministero ed inviati gli avvisi ex art. 415 bis cpp.

Il giudice ha riconosciuto le ragioni della difesa statuendo: "Non appare a tal fine decisivo il dato dell'iscrizione nel registro degli indagati, dovendosi procedere con le garanzie di cui all'art. 360 cod. proc. pen. non soltanto nei confronti della persona li cui nominativo risulti già iscritto ma anche di quella che risulta nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato, alla quale, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, deve essere nominato un difensore d'ufficio in vista dell'esecuzione dell'accertamento (cfr., Cass. Pen., 4, 14.7.2008 n. 33.404, Bufano; Cass. Pen., 5, 8.10.2014 n. 5.581, Ciodaro; Cass. Pen., ,5 21.12.2010 .m 6.237, Mastrochirico).

Laddove un soggetto sia raggiunto da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini, il dato formale della mancata iscrizione di detta persona nel registro degli indagati non esclude che alla stessa sia dovuto l'avviso di esecuzione dell'accertamento con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva (Sez. 4, n. 33404 del 14.7.2008, imp. Bufano, Rv. 240903); e ciò proprio per la possibilità di provvedere a tali incombenti in presenza di un soggetto identificabile quale destinatario delle garanzie di legge.

Ed a tal fine, facendo richiamo a quanto analogamente stabilito ai fini della previsione di cui all'art. 63 c.p.p., è sufficiente la ravvisabilità di indizi precisi anche se non gravi (Sez. 5, n. 24953 del

15.5.2009, imp. Costa, Rv. 243891, Cass. n. 6237/2011)".

Si tratta di una vittoria determinante in tema di garanzie.

Avv. Vania Cirese